



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot. n. 202501723

Bari, 12 giugno 2025

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO

OGGETTO: In vigore dal 3.6.2025 il D.M. 27.3.2025 - Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della L. 376/2000 in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti.

Si segnala che in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3.6.2025 è stato pubblicato il [D.M. 27 marzo 2025](#) sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della L. n. 376/2000 in materia di **farmaci contenenti sostanze dopanti** ([clicca qui](#)).

Il decreto, che abroga e sostituisce il D.M. 19.5.2005, **si applica ai medicinali preparati in farmacia contenenti i principi attivi** inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della Salute e ss.mm.ii. (ossia **ai medicinali contenenti principi attivi vietati per doping**) per i quali è disposta la seguente **nuova classificazione** ai fini della fornitura: *“medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta”*.

Pertanto, **dal 3 giugno 2025**, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, **tutte le preparazioni magistrali e officinali contenenti principi attivi vietati per doping, per qualsiasi via di somministrazione, sono soggette a ricetta non ripetibile (RNR)**.

Tali ricette dovranno essere **conservate fino alla fine di luglio dell'anno successivo** alla data di spedizione.

Per quanto riguarda i **principi attivi della Classe S9 ad uso inalatorio e topico** - via di somministrazione dentale, intracanalare, dermica, intranasale, oftalmologica e perianale - che non dovrebbero essere considerati dopanti e che, pertanto, dovrebbero richiedere una Ricetta Ripetibile (RR), si consiglia, in via cautelativa, di ritenere anche le predette preparazioni soggette a **ricetta non ripetibile (RNR) con validità 30 giorni (da detenere in originale)**, nell'attesa che la *Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive* fornisca specifiche indicazioni operative.

Si precisa, altresì, che:

- l'**etichettatura** di tali preparazioni deve riportare la seguente frase: *“Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping”*;
- i **medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi vietati per doping** devono riportare sull'**etichettatura** la seguente frase: *“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per*



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

doping. È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte”.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Luigi D'Ambrosio Lettieri

*(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3
c. 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39)*